

IN BREVE n. 007-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENPAM - MEDICI MEDICINA GENERALE e PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

MEDICI MEDICINA GENERALE, CONTINUITA' ASSISTENZIALE, EMERGENZA TERRITORIALE			
aliquota contributiva dal 1 gennaio 2004	a carico della ASL	a carico del medico	incremento facoltativo a carico del medico con opzione annuale (aliquota modulare)
16,50 % salirà al 17% nel 2015 la suddivisione medico/Asl avverrà mediante accordo contrattuale	10,375 %	6,125 %	1 % max 5 %

PEDIATRI DI LIBERA SCELTA			
aliquota contributiva dal 1 gennaio 2004	a carico della ASL	a carico del medico	incremento facoltativo a carico del medico con opzione annuale (aliquota modulare)
15 % salirà al 16% nel 2015 la suddivisione medico/Asl avverrà mediante accordo contrattuale	9,375 %	5,125 %	1 % max 5 %

ANNOTAZIONI

- I contributi versati dal medico sono totalmente deducibili dall'imponibile Irpef e vanno ad incidere sull'aliquota marginale.
- L'opzione all'incremento facoltativo va esercitata entro il 31 gennaio con domanda alla Asl competente per territorio e invio di copia al Servizio contributi Fondi Speciali dell'ENPAM. E' possibile la revoca, da inoltrare entro il 31 gennaio; in assenza di comunicazione di variazione, l'opzione si intende rinnovata.
- I versamenti ad opzione volontaria (aliquota modulare) danno un incremento della pensione, determinato applicando a ciascun anno di riferimento ai compensi professionali, il prodotto tra l'aliquota modulare e il coefficiente di rendimento, attribuito ai compensi ricostruiti dai contributi obbligatori, rapportato all'aliquota ordinaria (art.7 comma 8bis del Regolamento).

Su questa quota di pensione non si estendono gli effetti della maggiorazione delle aliquote di rendimento rapportate all'età di maggior permanenza in attività oltre l'età pensionabile di vecchiaia.

- Per determinare la prestazione (pensione relativa ai contributi versati) bisogna determinare il reddito relativo a ciascun anno di contribuzione ricostruendolo attraverso i contributi versati e l'aliquota contributiva corrispondente per ciascun anno di versamento, riportata in apposite tabelle allegate al regolamento del Fondo. Si sommano i compensi annui rivalutati e si dividono per il numero di anni di contribuzione effettiva o ricongiunta non coincidente. Alla suddetta base pensionabile si applicano le aliquote di rendimento relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, ricongiunta e riscattata come da tabelle allegate al regolamento del Fondo.

Aliquote di rendimento per i periodi effettivi, ricongiunti e allineati

	<i>MMG</i>	<i>PEDIATRI</i>
• anni antecedenti al 31.12.83	1,65 %	
• dall' 1.1.84 al 31.12.94	2,25 %	
• dall' 1.1.95 al 31.12.98	1,40 %	
• dall' 1.1.99 al 31.12.03	1,456 %	
• dall' 1.1.04 al 31.12.07	1,50 %	
• dall' 1.1.08 al 31.12.12	1,50 %	1,364 %
• dall' 1.1.13 al 31.12.14	1,40 %	1,27 %
• dall' 1.1.15 al 31.12.16	1,40 %	1,32 %

per i pediatri di libera scelta dal 2008 sono previste aliquote di rendimento in relazione all'aliquota contributiva contrattualmente inferiore a quella dei medici di medicina generale

Aliquote di rendimento per i periodi riscattati

	<i>MMG</i>	<i>PEDIATRI</i>
• anni antecedenti al 31.12.94	1,65 %	
• dall' 1.1.95 al 31.12.98	1,40 %	
• dall' 1.1.99 al 31.12.03	1,456 %	
• dall' 1.1.04 al 31.12.07	1,50 %	
• dall' 1.1.08 al 31.12.12	1,50 %	1,364 %
• dall' 1.1.13 al 31.12.14	1,40 %	1,27 %
• dall' 1.1.15 al 31.12.16	1,40 %	1,32 %

per i pediatri di libera scelta dal 2008 sono previste aliquote di rendimento in relazione all'aliquota contributiva contrattualmente inferiore a quella dei medici di medicina generale

Determinazione della prestazione

montante dei contributi versati, rivalutati annualmente
e trasformati in capitale

:

anni di contribuzione

X

aliquota di rendimento relativa a ciascun anno di
contribuzione effettiva, riscattata, ricongiunta

con correttivi di età ove previsti

Aliquote contributiva

	<i>MMG</i>		<i>PEDIATRI</i>	
• dall' 1.1.95 al 31.12.98	12,50	%	12,50	%
• dall' 1.1.99 al 31.12.03	13	%	13	%
• dall' 1.1.04 al 31.12.07	15	%	15	%
• dall' 1.1.08 al 31.12.14	16,50	%	15	%
• dall' 1.1.15 al 31.12.15	17	%	16	%

e salirà di un punto percentuale all'anno sino ad arrivare al 26%

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Carnevale di Sciacca

Data di emissione il 5 febbraio 2015

Carnevale di Putignano

Data di emissione il 5 febbraio 2015

Aldo Manuzio

Data di emissione il 6 febbraio 2015

I TAGLI INPS SUI RATEI DI PENSIONE DI GENNAIO e FEBBRAIO

a cura di Mino Schianchi

Non inizia sotto i migliori auspici il nuovo anno per i pensionati italiani che hanno scoperto di ricevere un assegno inferiore rispetto a quello di dicembre. Nella rata di gennaio 2015 in molti, infatti, hanno trovato una nuova trattenuta chiamata "conguaglio pensione da rinnovo". È l'effetto della perequazione automatica, vale a dire il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, che nel 2014 ha avuto un effetto negativo. Meccanismo che ha portato l'Inps a sottrarre circa 12 euro ogni 1.000 euro di pensione. Con un'altra notizia negativa: il prelievo non c'è stato solo sul rateo di gennaio, ma verrà applicato anche su quello di febbraio, così come è stato specificato nella Circolare numero 1/2015 che ha pubblicato l'Istituto di previdenza (**vedi in documenti 018/2015**).

A conti fatti, quindi, su una pensione minima (con un importo medio di circa 500 euro lordi) verranno sottratti 5,40 euro, mentre su un assegno di 1.500 euro la somma da decurtare è di circa 16 euro. In pratica, quello che è accaduto è che un semplice calcolo statistico non abbia poi rispettato le previsioni. Nel conteggio della pensione, infatti, viene applicato anche un indice di rivalutazione che considera l'adeguamento all'inflazione registrata nei 12 mesi precedenti e calcolata con l'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat. Ma il dato provvisorio, applicato per tutto il 2014 sui ratei delle pensioni (pari all'1,2%), si è rilevato maggiore rispetto al dato definitivo dell'1,1 per cento. Con la "colpa" tutta da ricercare in un'inflazione che si trova ai minimi storici.

Ora, quindi, l'effetto di questa perequazione automatica, rilevatasi negativa per un decimale di punto, ha portato l'Inps a richiedere indietro l'importo percepito in più nel corso del 2014. Ed ecco perché i pensionati si stanno vedendo decurtare dal rateo di gennaio e di febbraio delle piccole somme. A loro, tuttavia, la consegna dell'assegno mensile riserva sempre continue e negative novità, dal momento che proprio in questi giorni sono stati pubblicati anche i nuovi indici di rivalutazione per il 2015: la perequazione automatica in base all'inflazione programmata prevede per un aumento solo dello 0,3 per cento.

Va ricordato che questa rivalutazione si applica solo agli importi fino a tre volte il valore minimo definitivo per l'anno in corso, quindi fino a 1.502,64 euro lordi al mese, secondo quanto previsto dalla legge di Stabilità del 2015. Per gli assegni oltre tre e fino a quattro volte il minimo il tasso sarà, invece, dello 0,285% (cioè il 95% di quello pieno), mentre per gli assegni oltre quattro e fino a cinque il tasso scende allo 0,225 per cento. Infine, per quelli oltre cinque e fino a sei si applica lo 0,15% e i trattamenti oltre sei volte il minimo verranno rivalutati dello 0,135 per cento.

ANCORA STRALI SULLE PENSIONI COSI' DETTE D'ORO (MA DI ORO PATACCA !)

Sui continui attacchi sulle così dette pensioni d'oro, ma in realtà d'oro patacca, interviene Giorgio Ambrogioni di FederManager "siamo alle solite, la ricetta proposta è infarcita di ideologie ed è discriminatoria e in verità non molto diversa da quelle già circolate, altro che equità possibile". Ormai sembra diventata una vera e propria ossessione, quella di punire i cd pensionati "d'oro" ormai identificati tali con pensioni da 2000 euro lordi mensili.....

IN ALLEGATO A PARTE - FEDERMANAGER Comunicato stampa (documento 043)

ANTICORRUZIONE - PRECISAZIONI ANAC

La mancata pubblicazione dei dati relativi ai patrimoni dei presidenti, dirigenti, manager e politici (come individuati nella delibera 144/2014 e annesso allegato 1) e dei componenti degli Ordini e Collegi professionali (delibera 145/2014) sarà sanzionata economicamente direttamente dai prefetti e non più autogestita.

Grande responsabilità al responsabile della trasparenza che deve comunicare all'Anac, cui competono funzioni di controllo e vigilanza in materia di trasparenza, le irregolarità al fine dell'avvio del procedimento sanzionatorio che vedrà poi l'eventuale sanzione irrogata dal prefetto.

In particolare, se alla data del 5 febbraio è stata conclusa l'istruttoria da parte dell'ente in base al proprio regolamento, andrà data comunicazione dell'esito all'Anac; se, invece, il procedimento è stato avviato e la fase istruttoria non è stata conclusa, gli atti debbono essere trasferiti dal responsabile della trasparenza dell'amministrazione o dell'ente all'Anac (Autorità nazionale anticorruzione).

IN ALLEGATO A PARTE - ANAC Delibera n.10 del 21.01.2015 (documento 044)
Delibera n. 144/2014 (documento 045)
Allegato 1 alla delibera n. 144 (documento 046)
Delibera n. 145/2014 (documento 047)

COMPLESSITA' DELLE BUSTE PAGA ITALIANE

Si legge sul Sole 24 ore: buste paga al top per complessità.

E' il poco lusinghiero primato che l'Italia conquista in materia di cedolini, obblighi retributivi e fiscali, rapporto cogli enti previdenziali.

Il costo di ogni cedolino prodotto in Italia va dai 15 ai 25 euro. E per risparmiare sul risparmiabile si addossa molte volte al lavoratore e ora sempre al pensionato l'onere di reperire il cedolino non

materializzato scaricandolo via computer con quel che ne deriva ...rimanendo per moltissimi pensionati un atto di fede da accettare e stop.

PREVIDENZA - DENUNCIA PUBBLICA di Franco Abruzzo - presidente Unpit

Tv e giornali, conduttori e cronisti hanno creato una realtà virtuale in cui la parte dei “cattivi” da punire spetta di diritto ai percettori delle cosiddette “pensioni d’oro”.

Tutti dimenticano allegramente che il metodo contributivo esalta chi ha stipendi robusti e massacra coloro che percepiscono stipendi sotto i 50mila euro lordi all’anno.

Boeri non è il “giustiziere” che applica le sue regole teoriche, ma un alto funzionario pubblico sottoposto alle leggi votate dal Parlamento.

Qualcuno spieghi alla “sorella d’Italia” Giorgia Meloni che la Corte costituzionale deve far rispettare i grandi principi della Repubblica, uguaglianza in primis: cittadini pensionati e cittadini attivi devono contribuire alle spese pubbliche pagando le stesse tasse a parità di reddito. E i giovani stiano attenti ai “diritti acquisiti”: se questo assunto salta, il loro futuro di anziani sarà appeso al vento.

Da oggi Unpit farà controinformazione sulle falsità e sulle bugie dei politici e dei giornalisti “propagandisti” che lavorano per il re di Prussia e che nulla scrivono sui tagli bocciati (a Montecitorio) alle indennità degli ex deputati.

Per più ampia documentazione: <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16859>

L’ORDINE PROFESSIONALE E SOGGETTO PASSIVO IRAP da Sole 24 ore - risposta 437

D - Un Ordine professionale, proprietario di un immobile a uso esclusivamente di ufficio (senza ricavarne introiti in alcun modo), è sottoposto al pagamento dell’Irap per tale immobile?

R - Il mero possesso di un immobile non integra il presupposto impositivo del tributo, che consiste nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata (articolo 2 del DLgs 446/1997).

Gli enti privati non commerciali sono comunque soggetti passivi del tributo (lettera e, comma 1, dell’articolo 3 del DLgs 4.46/1997).

Essi determinano la base imponibile con il metodo retributivo.

Se l’ente non commerciale, oltre a svolgere attività istituzionale, esercita anche attività commerciale, con riferimento a quest’ultima applicherà le regole proprie delle imprese commerciali (ex articolo 10 del DLgs 446/1997).

NOTIZIE DA COMPLETARE di Alessandro Seracini - vice presidente Unpit

- **"L'Inps è in rosso"**. L'Inps pensioni o l'Inps assistenza? Precisiamolo perché se no, detto così, la gente pensa che lo sia a causa delle pensioni di quei 35 mila "pensionati d'oro" che comunque i contributi li hanno versati e nessuno pensa ai 7 milioni e passa di pensioni sociali o integrate che di contributi alle spalle ne hanno pochi o nulla. E, detto così, nessuno pensa a quanto costano le casse integrazione e quant'altro va sotto il nome di assistenza.
- **"3 milioni e 600 mila disoccupati non cercano più lavoro"**. Ah si? E dove sono? E di che campano?

- **"X milioni di giovani dai 18 ai 35 anni vivono in famiglia"**. E dove è il dramma? A 18 anni sono ancora studenti e lo saranno fino a 25 o oltre, dove si vuole che vivano? Qualcuno si è accorto che rispetto al passato oggi quasi tutti i giovani frequentano l'università e poi magari anche i master? Ottimo che vivano in famiglia! Letta incompleta la notizia suona negativa, se la si ragiona diventa positiva.

PEREQUAZIONE AUTOMATICA 2015 PENSIONI ENPAM

La variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno 2014 rispetto al 2013 è dello 0,2%.

Pertanto le pensioni dei Fondi Enpam in godimento al 31.12.2014 saranno così maggiorate:

- 0,15% (pari al 75% dell'indice Istat) sino al limite di quattro volte il minimo Inps
- 0,10% (pari al 50% dell'indice Istat) oltre quattro volte il minimo Inps.

TIPO DI PENSIONE	ANNO 2014	ANNO 2015
Trattamento minimo	500,88	501,89

PENSIONI INPS - PEREQUAZIONE AUTOMATICA

Per l'anno 2015 la percentuale di aumento per la perequazione automatica delle pensioni Inps è stata fissata in via provvisoria allo 0,3%.

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014, art. 1, comma 483) ha modificato i criteri di calcolo della perequazione che, dal 2014, non si effettua più per fasce di importo all'interno del trattamento complessivo ma prevede l'applicazione di percentuali decrescenti dell'aliquota di aumento sulla base dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici percepiti.

L'aliquota dello 0,3% si applicherà integralmente ai percettori di pensioni non superiori a tre volte il minimo INPS e cioè, non superiori per l'anno 2015 a 1.502,64 euro.

La perequazione previsionale per il 2015 è stata pertanto attribuita dall'INPS nella misura riportata nella tabella seguente (elaborazione Manageritalia):

FASCE TRATTAMENTO COMPLESSIVO	% INDICE PEREQUAZIONE DA ATTRIBUIRE	% AUMENTO	IMPORTO TRATTAMENTO COMPLESSIVO
fino a 3 volte il TM fascia di garanzia*	100%	0,3%	fino a € 1.502,64 oltre € 1.502,64 e fino a € 1.502,87: garantiti 1.507,15
oltre 3 e fino a 4 volte il TM fascia di garanzia*	95%	0,285%	oltre € 1.502,64 e fino a € 2.003,52 oltre € 2.003,52 e fino a € 2.004,72: garantiti 2.009,23
oltre 4 e fino a 5 volte il TM fascia di garanzia*	75%	0,225%	oltre € 2.003,52 e fino a € 2.504,40 oltre € 2.504,40 e fino a € 2.506,27: garantiti 2.510,03
oltre 5 e fino a 6 volte il TM fascia di garanzia*	50%	0,15%	oltre € 2.504,40 e fino a € 3.005,28 oltre € 3.005,28 e fino a € 3.005,73: garantiti 3.009,79
oltre 6 volte il TM	45%	0,135%	nessun tetto di importo

* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

Ricordiamo che con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 novembre 2014 è stato fissato nella misura dell'1,1% l'aumento definitivo di perequazione automatica per l'anno 2014, precedentemente stabilito in via previsionale all'1,2%, pertanto va tenuto presente il conguaglio per recuperare la maggiore perequazione corrisposta lo scorso anno.

PUBBLICI DIPENDENTI DAL 2000 A TFR MA CON TRATTENUTE

I pubblici dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2000 o in precariato nel secondo semestre del 2000, cessando l'attività lavorativa, percepiscono il trattamento di fine rapporto (Tfr) come nel privato, ma continuano a subire le trattenute come i colleghi che in servizio prima di queste date godono invece dell'indennità premio di servizio (Ips) economicamente più vantaggiosa. Contro questa stortura dovuta a un'interpretazione, molto fantasiosa, dell'articolo 1 comma del dpcm 20.12.1999 (il decreto era stato emanato a proposito dell'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti e adottato poi con interpretazione estensiva), secondo la quale sarebbero state mutate unicamente le regole sulla modalità di calcolo e non la natura, rimanendo confermate le voci retributive utili e le modalità di finanziamento, l'Anief, sindacato dei dirigenti scolastici, sta avviando ricorsi collettivi ritenendo illegittime questi balzelli motivati per non creare disparità di trattamento economico tra coloro che a Ips di servizio hanno le trattenute e quelli che a Tfr non dovrebbero subire il balzello, ma in realtà per evitare esborsi.

A proposito, l'articolo 23 della Costituzione non prevede forse che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge? e per il Tfr la legge prevede ogni onere a carico del datore di lavoro...l'imposizione è dunque di mera creazione amministrativa?

NESSUN DOCUMENTO DEVE SVELARE LA PATOLOGIA

Il Garante della privacy nella newsletter del 9 febbraio 2015 richiama il provvedimento generale web 1191411 col quale sono state puntualizzate regole di tutela della privacy in sanità: in particolare viene fatto presente di porre molta attenzione per prevenire la conoscenza da parte di estranei dello stato di salute di un paziente attraverso la correlazione tra la sua identità e l'indicazione della struttura e del reparto ospedaliero cui è stato ricoverato o visitato.

Nelle certificazioni rilasciate ai pazienti o ai loro accompagnatori per attestare la presenza in ospedale e giustificare ad es. l'assenza dal lavoro, non devono essere riportate indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione, il timbro con la specializzazione del sanitario, o comunque informazioni che possano far risalire allo stato di salute. Il principio è stato ribadito nell'istruttoria avviata dal Garante privacy a seguito della segnalazione di un paziente, il quale lamentava una violazione della privacy a causa della presenza di informazioni sulla salute nelle certificazioni rilasciate da un policlinico.

A differenza di quanto accaduto in altre strutture sanitarie in cui gli era stata rilasciata una attestazione di carattere generico, in quella del policlinico era indicato il reparto - dal quale si poteva evincere la patologia sofferta - e il timbro con la specializzazione dell'operatore sanitario.

A seguito dell'intervento del Garante il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera ha immediatamente inviato a tutto il personale sanitario una nuova modulistica - priva dell'indicazione del reparto ove si è recato il paziente- e precise raccomandazioni per mettersi in regola con le disposizioni dettate dal Garante. Fin dal 2005, l'Autorità ha, infatti, adottato un provvedimento in cui ha prescritto l'adozione di specifiche procedure per prevenire la conoscenza, da parte di estranei, dello stato di salute di un paziente attraverso la semplice correlazione tra la sua identità e l'indicazione della struttura o del reparto in cui è stato visitato o ricoverato.

Tali cautele devono essere osservate anche nella stesura delle certificazioni richieste per fini amministrative (ad es. per giustificare un'assenza dal lavoro o l'impossibilità di partecipare ad un concorso).

**IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Provv. n. 1191441 del 9.11.2005
(documento 048)**

DALLA CASSAZIONE

Rumore - Illecito amministrativo, reato solo se turba la quiete pubblica

Il superamento dei limiti di emissioni rumorose previsti dalla legge è un illecito amministrativo, al contrario è reato se determina un turbamento della quiete pubblica.

Corte di Cassazione sezione III penale - sentenza numero 5735 del 9 febbraio 2015

INDENNITA' DI MATERNITA' ENPAM

Per il 2015 l'importo annuo per l'indennità di maternità ex art.70 del DLgs 151/2001 comunicato dall'Enpam è così fissato:

- reddito lordo annuo minimo valutabile è di € 14.876,16
- reddito lordo annuo massimo valutabile è di € 74.380,80
- indennità massima lorda erogabile è di € 24.793,60
- indennità minima lorda erogabile è di € 4.958,72

Riportiamo qui sotto una sintesi della tutela delle «donne medico libere professioniste» senza alcuna previdenza di natura economica della maternità, come previsto dalla legge 379 dell'11 dicembre 1990 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 17 dicembre 1990 numero 293

- **DIRITTO** - a tutte le madri-medico iscritte all'Enpam-Fondo generale che non percepiscano da altro ente alcuna indennità o retribuzione nel periodo assistibile.
- **PERIODO DI GODIMENTO** - i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la nascita
- **IMPORTO** - l' 80 per cento dei cinque dodicesimi del reddito da lavoro autonomo da libera professione dichiarato ai fini Irpef nel secondo anno precedente la data del parto (legge 289/03) con un tetto (Cassazione 26568/2007)
- **MINIMALE** - cinque dodicesimi dell' 80 per cento del salario minimo annuale convenzionale degli impiegati; in caso di aborto dopo il terzo mese a partire dal 3 mese di gravidanza cioè dal 61esimo giorno spetta un dodicesimo, mentre dopo il sesto mese cioè dal 181esimo giorno nella misura intera; nelle adozioni spetta nella misura intera
- **TETTO** - cinque volte il minimale (salario minimo giornaliero per la qualifica di impiegato)
- **DOMANDA** - in carta libera, indirizzata Enpam-settore maternità, preferibilmente sull'apposito modulo
- **PERIODO UTILE PER L'INOLTRO** - dal compimento del sesto mese entro 180 giorni dalla nascita; in caso di aborto dopo il terzo mese: entro 180 giorni dall'aborto; in caso di adozione: entro 180 giorni dall'ingresso del bambino nel nuovo nucleo familiare
- **CERTIFICATI** - il certificato medico attestante la data di inizio della gravidanza e la data presunta del parto e la dichiarazione attestante l'inesistenza del diritto alla indennità di maternità con altri rapporti di lavoro; in caso di adozione: la dichiarazione attestante l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia; in caso di aborto: il certificato medico, rilasciato dalla ASL che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico
- **ADOZIONE O AFFIDAMENTO IN PREADOZIONE** - a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni di età; nei casi di adozione internazionale l'indennità di maternità spetta nei tre mesi successivi all'ingresso del minore affidato o adottato anche se ha superato i sei anni di età e sino alla maggiore età (Corte costituzionale sentenza 371/03). Tale indennità spetta anche al padre libero-professionista (Corte costituzionale sentenza 385/05), in alternativa alla madre (norma non ancora registrata dall'Enpam).

- **ABORTO** - sia spontaneo che terapeutico a partire dal terzo mese di gravidanza e precisamente dal 61esimo giorno, riconosciuto nella dipendenza con indennità economica di 30 giorni; prima del terzo mese spetta la indennità di malattia per il periodo di mancata attività.

Il carattere indennitario e non risarcitorio dell'indennità di maternità delle libere professioniste non vincola la relativa sussistenza del rapporto previdenziale nel primo giorno dei cinque mesi presi in considerazione; ovviamente la prestazione verrà commisurata al periodo di effettiva copertura (Cassazione 22 novembre 2002 numero 14814).

ENPAM - Indennità di aborto

- prima del terzo mese: indennità di malattia per il periodo di mancata attività
- dal terzo mese di gravidanza alla fine del sesto: indennità di aborto pari a 1/12 dell' 80% del reddito derivante da attività medica libero-professionale percepito nel secondo anno precedente quello di presentazione della domanda, denunciato al fisco
- dopo il 180esimo giorno: tutta la indennità

LE PENSIONI IN OLANDA di Nicola Quirino da Manageritalia-pensionati

In Olanda vige un sistema previdenziale basato su una *flat-rate pension*, cioè su un trattamento minimo universale.

Chi vive o lavora in Olanda è assicurato in forza della legge sull'assicurazione contro la vecchiaia (*Algemene Ouderdomswet, AOW*). In generale tutti, uomini e donne, hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età. Tuttavia, l'età effettiva di pensionamento è di 63,7 anni per gli uomini e di 62,8 per le donne, contro una media UE-15 rispettivamente pari a 61,9 e 61,1 anni.

L'aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, è pari al 17,9 per cento della retribuzione.

L'importo della pensione individuale viene adeguato agli aumenti delle retribuzioni due volte all'anno.

L'importo di cui sopra è decurtato per ogni anno in cui il lavoratore non era assicurato. Da un punto di vista generale, la normativa prevede che il lavoratore maturi una quota (2 per cento) della pensione piena per ogni anno di vita e di lavoro in Olanda.

Le pensioni vengono corrisposte mensilmente. Una volta all'anno, nel mese di maggio, viene erogato l'assegno vacanze.

Chi lavora nei Paesi Bassi può beneficiare anche della copertura di un regime pensionistico integrativo. Molti settori professionali hanno un sistema pensionistico di categoria, che è obbligatorio e che riguarda, in particolare, l'industria metallurgica, il settore delle costruzioni, il settore della tinteggiatura, l'agricoltura, le industrie grafiche, la ristorazione, il trasporto su strada, la marina mercantile, la pesca marittima, l'industria tessile e il settore sanitario.

In totale esistono circa 60 regimi pensionistici obbligatori di categoria. È inoltre possibile che il datore di lavoro versi contributi a un regime pensionistico integrativo appositamente dedicato alla

propria impresa o che abbia stipulato una particolare polizza vita con una compagnia di assicurazione privata. L'autorità responsabile della vigilanza su questi regimi integrativi è la Camera delle assicurazioni (*Verzekeringskamer*)

Pensione indiretta

L'assicurazione a favore dei superstiti comprende tre tipi di pensione: a) la pensione di reversibilità; b) l'indennità vedovile provvisoria; c) la pensione agli orfani.

Ha diritto alla pensione di reversibilità il coniuge di un titolare di pensione che al momento del decesso di quest'ultimo:

- abbia un figlio non coniugato o sia in attesa di un figlio;
- sia riconosciuto inabile a svolgere un'attività lavorativa;
- abbia almeno 40 anni (o compia i 40 anni nel mese del decesso del coniuge);
- sia di età compresa tra 35 e 40 anni e abbia (avuto) un figlio che abbia contratto matrimonio o sia deceduto nell'arco di tempo compreso tra il suo 35° compleanno e la data del decesso del coniuge.

L'aver diritto a una pensione di reversibilità non esclude il diritto agli assegni familiari.

Il diritto alla pensione indiretta cessa in tutti i casi a decorrere dal primo giorno del mese del 65° compleanno dell'interessato, quando scatta cioè il diritto all'assicurazione ordinaria di vecchiaia.

Qualora il superstite contragga nuovo matrimonio, decade il suo diritto alla pensione di reversibilità, ma gli viene ancora corrisposto una certa somma pari generalmente all'importo dell'ultima pensione percepita dall'assicurato

AGENZIA DELLE ENTRATE - CREDITI DI IMPOSTA PER CANONI NON PERCEPITI

Domanda

Il procedimento di convalida di sfratto per morosità mi ha anche conferito il diritto al credito per le imposte pagate negli anni precedenti. Se in seguito riscuoto i canoni, come devo regolarli?

Risponde G.Mingione

Nel caso in cui, in un procedimento per convalida di sfratto per morosità, il giudice confermi l'insolvenza dell'affittuario anche per periodi precedenti, spetta un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte pagate per effetto della concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei canoni non riscossi (articolo 26, comma 1, del Tuir). Qualora vengano successivamente percepiti, anche parzialmente, i canoni per i quali si è usufruito del credito, è necessario dichiarare il maggiore reddito imponibile, che va assoggettato a tassazione separata, salvo opzione per la tassazione ordinaria (circolare 150/E del 1999).

In Fisco Oggi del 2 febbraio 2012 a cura di Salvatore Servidio:

Canoni di locazione commerciale non percepiti: no al rimborso Irpef

Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 651 del 18 gennaio, inserendosi in un contrastante orientamento giurisprudenziale, ha stabilito che il proprietario-locatore di un locale commerciale non ha diritto al rimborso Irpef relativo ai canoni di locazione non percepiti. Ciò anche se ha ottenuto lo sfratto per morosità del conduttore. Infatti, la tassazione del reddito locativo è agli specifici fini collegata alla mera maturazione del diritto di percezione di un reddito.

Il fatto

Un contribuente si è visto accogliere dalla Commissione tributaria provinciale adita la richiesta di rimborso dell'Irpef versata per la locazione di un immobile a uso commerciale, fondata sul fatto che, in realtà, i canoni non erano mai stati percepiti (l'interessato, a seguito mancato pagamento, aveva chiesto e ottenuto dal giudice civile lo sfratto per morosità).

La Commissione regionale ha, invece, accolto l'appello dell'ufficio, affermando che l'istanza di rimborso era stata proposta oltre il termine di decadenza previsto all'epoca dall'articolo 38 del Dpr 602/1973 e che la possibilità di non dichiarare i redditi da locazione non percepiti, in base all'articolo 8 della legge 431/1998, riguardava i soli contratti di locazione a uso abitativo e non anche a uso commerciale, così come stabilito dalla sentenza 362/2000 della Corte costituzionale.

Il contribuente ha quindi proposto ricorso di legittimità, sostenendo, tra l'altro, con specifico riferimento alla sentenza della Cassazione n. 6911/2003, che i canoni non percepiti non possono in ogni caso costituire base imponibile di qualsivoglia imposta.

La convalida dello sfratto per morosità

Si premette che la regola generale fissata dal Tuir (articolo 23 del Dpr 917/1986, nel testo vigente *ratione temporis*) prevede che i canoni di locazione devono essere dichiarati, a prescindere dal fatto se siano stati incassati o meno.

Il legislatore, però, con l'articolo 8, comma 5, della legge 431/1998, ha introdotto un'eccezione al principio generale in base al quale i canoni di locazione sono assoggettati a tassazione indipendentemente dalla loro percezione. Infatti, in base alla suddetta deroga, i canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente a condizione che la morosità del locatario risulti dal provvedimento di convalida dello sfratto per morosità.

Al riguardo, il ministero delle Finanze (circolare n. 150/1999) ha precisato che il locatore può non dichiarare i canoni di locazione previsti dal contratto e non riscossi soltanto dal periodo d'imposta in cui ottiene il provvedimento giurisdizionale, a norma dell'articolo 663 cpc ovvero dell'articolo 665 del codice penale.

Motivi della decisione

Con la sentenza in esame, la Corte di cassazione, prendendo posizione su una tematica non pacifica, ha respinto la censura del ricorrente, affermando sostanzialmente che la tassazione del reddito locativo è agli specifici fini collegata alla mera maturazione del diritto di percezione di un reddito.

Sull'argomento si contendono il campo due opposti orientamenti giurisprudenziali:

- il primo, che fa capo alla sentenza 6911/2003, afferma che, in tema di determinazione del reddito dei fabbricati, l'articolo 35 del Dpr 597/1973, laddove stabilisce che il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti, deve essere interpretato nel senso che esso riguarda soltanto i criteri applicabili per la revisione della rendita catastale e non può essere invocato nella diversa ipotesi di tassazione del reddito effettivo di un immobile
- il secondo, propugnato dalla successiva pronuncia 12095/2007, sostiene invece che il solo fatto dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto di locazione, unito alla circostanza del mancato pagamento dei canoni relativi a mensilità anteriori alla risoluzione, non è idoneo, di per sé, a escludere che tali canoni concorrano a formare la base imponibile Irpef (articolo 23, Dpr 917/1986), salvo che non risulti la volontà delle parti di attribuire alla risoluzione stessa efficacia retroattiva (Cassazione 24444/2005).

La Corte costituzionale aveva precisato in merito che, poiché si può parlare di canoni di locazione solo in presenza di un contratto, se questo viene a cessare per una qualsiasi causa di risoluzione, non si può configurare l'esistenza di un canone dal quale si genera una base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (sentenza 362/2000).

Con la sentenza 651/2012, dunque, la Corte di legittimità non esita ad accogliere la seconda opinione, decidendo, pertanto, che ***i canoni di locazione devono essere dichiarati fino alla data in cui è intervenuta la risoluzione del contratto, anche se non incassati (la morosità del locatario risulta dal provvedimento di convalida dello sfratto per morosità).***

ORDINI PROFESSIONALI e FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la nota 11 febbraio 2015, n. 5, richiamando la nota del Ministero delle Finanze n. 1858/2014, ha ribadito che gli Ordini professionali sono inclusi tra i destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica.

**IN ALLEGATO A PARTE - CNDCEC Nota n. 5 dell' 11.02.2015 (documento 049)
CNDCEC allegato nota 5 (documento 050)**

AGENZIA DELLE ENTRATE - CERTIFICAZIONE UNICA 2015

Modello e specifiche pubblicate nei tempi - Niente sanzioni per gli invii tardivi delle CU senza dati per la precompilata

L'Agenzia precisa di aver pubblicato la versione definitiva della Certificazione unica (CU) il 15 gennaio 2015, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal Dpr n. 322/1998.

Inoltre, nella stessa data, ha reso disponibili le specifiche tecniche per l'invio telematico dei dati, con largo anticipo rispetto al termine ultimo del 15 febbraio 2015. Nell'ottica della collaborazione, le Entrate hanno organizzato diversi incontri con i professionisti del settore e messo a disposizione un software gratuito per la compilazione e l'invio delle certificazioni.

Al fine di semplificare ulteriormente la prima applicazione di questo invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all'Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Modello CU 2015 (documento 051)

Istruzioni CU 2015 (documento 052)